

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 gennaio 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 49.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1994, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9: «Composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico» come modificata con legge regionale 16 dicembre 1986, n. 34 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1994, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20: «Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1994, n. 52.

Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1994, n. 53.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 30: «Interventi ammissibili nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 54.

Ulteriori interventi a sostegno del Teatro Comunale dell'Opera quale istituzione culturale di interesse regionale Pag. 7

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1994, n. 16.

Costituzione dell'albo regionale dei direttori d'albergo. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1994, n. 17.

Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione art. 10, legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1994, n. 18.

Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle U.U.S.S.L.L. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1994, n. 19.

Modifica legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, concernente «Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Puglia». Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1994, n. 20.

Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1994, n. 21.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1994, n. 22.

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali Pag. 13

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, avente ad oggetto «Normativa concernente le nefropatie croniche» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernenti l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti Pag. 22

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25.

Norme di attuazione del comma 4-ter dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1994, n. 26.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 18 del 23 agosto 1993 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 27.

Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 28.

Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 29.

Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 30.

Sospensione temporanea del rilascio dei nulla osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 31.

Modifica alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4, 14 novembre 1972, n. 14 e 7 gennaio 1987, n. 4 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 32.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 Pag. 27

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1994, n. 40.**

Norme sulla detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 10 ottobre 1994, n. 39.

Norme per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità in attuazione dell'art. 28 dell'allegato alla legge regionale n. 29/1990 Pag. 30

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 49.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 14 settembre 1994)

(Omissis).

94R0965

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1994, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9: «Composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico» come modificata con legge regionale 16 dicembre 1986, n. 34.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 21 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983 è sostituito dal seguente:

«Il Comitato Tecnico Urbanistico è presieduto dall'Assessore incaricato dell'Urbanistica e ne fanno parte:

a) il direttore del dipartimento urbanistica e pianificazione territoriale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, con mansioni di Vice Presidente;

b) i dirigenti dei Servizi Strumenti Urbanistici, Affari giuridici e vigilanza in materia urbanistica, Pianificazione territoriale e Beni ambientali e naturali;

c) i dirigenti dei Servizi Programmazione e Partecipazioni Regionali, Programmi Edilizia Residenziale, Difesa del Suolo, Trasporti Porti e Infrastrutture, Attività Produttive, Programmi e Piani di Sviluppo Agricolo, Attività della Distribuzione, Tutela dell'Ambiente, Organizzazione Turistica e Strutture Ricettive;

d) il Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato;

e) sei esperti in materie attinenti la pianificazione e la gestione del territorio diversificati per qualifica professionale, dei quali uno scelto fra una lista di esperti nelle materie suddette designati dal Rettore dell'Università;

f) due esperti in diritto amministrativo.

I membri di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 non possono essere amministratori o dipendenti della Regione o di enti locali liguri e possono essere confermati nell'incarico una sola volta.

Tra i componenti di cui alla lettera b) viene scelto un Vice Presidente supplente del Comitato.

In caso di assenza od impedimento, i componenti indicati alle lettere b) e c) sono sostituiti dal dipendente di qualifica non inferiore all'ottava, appartenente al rispettivo Servizio, che sia stato da loro delegato, fermo restando che la sostituzione non può attenersi alle funzioni di Vice Presidente del Comitato».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/1983

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 9/1983 è sostituito dal seguente:

«Per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 5 il Comitato Tecnico Urbanistico assume le proprie determinazioni riunite in un Sottocomitato composto da:

a) il Vice Presidente del Comitato che lo presiede;

b) gli altri dirigenti di cui alla lettera b) dell'articolo 3;

c) tre degli esperti di cui alla lettera e) dell'articolo 3 e uno dei due esperti di cui alla lettera f) del medesimo articolo indicati dal Comitato Tecnico Urbanistico nella prima seduta di ogni sessione semestrale, secondo criteri di avvicendamento ed unitamente ad un supplente per ciascuno di essi;

d) il Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato.

Alle sedute del Sottocomitato possono intervenire, con diritto di voto:

a) il Presidente del Comitato, che ne assume la presidenza;

b) i membri esperti del Comitato diversi da quelli di cui alla lettera c) del comma 1;

c) i dirigenti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 che siano interessati o siano invitati dal Presidente, in relazione alle pratiche iscritte all'ordine del giorno».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/1983

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 9/1983 è sostituito dal seguente:

«Il Sottocomitato di cui all'articolo 4 esprime parere in merito a:

a) gli strumenti urbanistici generali dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e loro varianti integrali;

b) le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali di tutti i Comuni, sempreché non siano di esclusivo interesse locale ai sensi dell'articolo 2;

c) gli strumenti urbanistici attuativi.

Gli strumenti urbanistici all'esame del Sottocomitato possono essere rimessi in qualunque fase al Comitato qualora lo ritenga opportuno il Presidente o lo deliberi il Sottocomitato medesimo durante la trattazione collegiale».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9/1983

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/1983 è modificata dalla seguente:

«il Vice Presidente supplente del Comitato».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9/1983

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9/1983 è sostituito dal seguente:

«Le sedute del Comitato Tecnico Urbanistico sono valide con la presenza di nove componenti di cui almeno tre fra gli esperti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 3, comma 1. Le sedute del Sottocomitato sono valide con la presenza di cinque dei componenti di cui all'articolo 4, comma 1, compresi fra questi almeno due esperti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 3, comma 1».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9/1983 è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni del Comitato e del Sottocomitato sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente».

3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9/1983 è sostituito dal seguente:

«È in facoltà del Presidente fare intervenire alle sedute del Comitato e del Sottocomitato, senza diritto di voto, i componenti dei Servizi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 3, che abbiano partecipato all'istruttoria delle pratiche in discussione nonché i dirigenti di tutti gli altri Servizi eventualmente interessati».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 9/1983

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 9/1983 è sostituito dal seguente:

«Gli Amministratori dei Comuni possono essere ammessi, su loro richiesta o su invito del Comitato Tecnico Urbanistico o del Sottocomitato, ad illustrare il rispettivo strumento urbanistico».

A tale scopo la Regione provvede ad avvertire tempestivamente i Sindaci dei Comuni interessati del luogo, del giorno e dell'ora in cui lo strumento urbanistico sarà sottoposto all'esame del Comitato o del Sottocomitato».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/1983

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 9/1983 è sostituito dal seguente:

«Ai componenti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 3, comma 1, per la partecipazione alle riunioni, ai sopralluoghi ed alle incombenze del Comitato tecnico Urbanistico e del Sottocomitato, è corrisposto il compenso previsto dalle rispettive tariffe professionali o comunque, per analogia, dalla voce più affine».

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Fino alla nomina del direttore del dipartimento di urbanistica e pianificazione territoriale a norma dell'articolo 27 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 26, le funzioni di Vice Presidente effettivo del Comitato continuano ad essere esercitate a norma della legge vigente.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 13 settembre 1994

MORI

94R0935

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1994, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20: «Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 21 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20/1991 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione organizza, periodicamente e su base provinciale, conferenze di aggiornamento in materia di protezione delle bellezze naturali cui partecipano gli esperti iscritti all'albo regionale membri delle Commissioni edilizie integrate nonché i dipendenti dei Comuni e delle Province addetti agli uffici competenti».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20/1991

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20/1991 è sostituita dalla seguente:

«a) rimangono di competenza regionale le funzioni amministrative di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, delle autorizzazioni previste dalla legge n. 1497/1939 e successive modificazioni nei confronti:

1) delle opere e degli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo 1;

2) delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 20/1991

1. All'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 20/1991 le parole «entro tre anni» sono sostituite con le seguenti:

«entro cinque anni».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 13 settembre 1994

MORI

94R0936

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1994, n. 52.

Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 21 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI MASSIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1987, N. 24 «DISPOSIZIONI PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE URBANISTICHE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 E DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI.

Art. 1.

Rilascio delle autorizzazioni di massima nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale

1. Nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale come individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, le funzioni di rilascio dell'autorizzazione di massima prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 sono delegate alle Province che vi provvedono in sede di controllo di tali strumenti.

2. Agli effetti di cui al comma 1:

a) il parere di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 24/1987 è reso dal Comitato Tecnico Urbanistico provinciale in composizione integrata dal Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato;

b) il termine di quarantacinque giorni prescritto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24/1987 è elevato a novanta giorni, decorso infruttuosamente il quale l'autorizzazione si ha per rilasciata e lo strumento urbanistico attuativo può essere attuato;

c) ove l'autorizzazione di massima venga rilasciata con la prescrizione di determinate modifiche allo strumento urbanistico attuativo, il Comune deve apportarle ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/1987, ancorché non siano state formulate osservazioni a norma del comma 5 dello stesso articolo;

d) il diniego dell'autorizzazione di massima comporta la decadenza dello strumento urbanistico attuativo.

3. Qualora contestualmente agli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 venga adottata una variante allo strumento urbanistico generale a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 24/1987, il rilascio dell'autorizzazione di massima nei confronti di essi resta di competenza della Regione la quale vi provvede all'atto dell'approvazione della variante stessa.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle istanze di autorizzazione di massima già presentate alla Regione o sulle quali la Regione si sia già pronunciata in via interlocutoria prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Autorizzazioni di massima relative agli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio del Monte di Portofino e conseguenti autorizzazioni paesistico-ambientali.

1. Restano ferme le competenze della Regione di rilascio dell'autorizzazione di massima ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 24/1987 nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte di Portofino come individuato con legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 e successive modificazioni.

2. Le funzioni di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nei confronti degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, continuano ad essere esercitate a titolo di subdelega dall'Ente Regionale Monte di Portofino ai sensi della legge regionale n. 32/1986 e successive modificazioni.

Capo II

REGOLAMENTI EDILIZI

Art. 3.

Contenuto

1. Il Regolamento edilizio disciplina:

a) la composizione, la durata, le competenze e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;

b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia e loro varianti, con i relativi elaborati progettuali e documentali nonché le procedure comunali per la definizione delle pratiche edilizie;

c) le modalità, i tempi e le garanzie richieste per il pagamento del contributo per il rilascio della concessione quando è dovuto;

d) gli adempimenti a carico del titolare della concessione o autorizzazione, del progettista, dell'assuntore e del direttore dei lavori, nonché degli organi e uffici comunali preposti alla vigilanza nelle varie fasi di esecuzione delle opere assentite, con particolare riguardo a:

1) la richiesta dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;

2) l'inizio dei lavori;

3) le modalità e i termini per la presentazione di eventuali varianti al progetto approvato;

4) l'ultimazione dei lavori e le operazioni preordinate al rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità;

e) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti prestazionali, peculiari all'uso al quale l'immobile è destinato, anche in relazione al disposto di cui al comma 2.

2. Il Regolamento edilizio contiene altresì la definizione delle principali caratteristiche delle opere con particolare riguardo ai requisiti igienico-sanitari ed ecologico-ambientali nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

3. Il Regolamento edilizio può infine contenere ulteriori disposizioni volte a regolare gli aspetti tecnico-esecutivi e procedurali dell'attività costruttiva anche in attuazione ed integrazione delle speciali norme di legge vigenti in materia.

4. I contenuti del Regolamento edilizio di cui ai commi 2 e 3 non possono comunque inerte a parametri, a requisiti ed aspetti costituenti oggetto della normativa di attuazione degli strumenti urbanistici generali.

5. Al Regolamento edilizio è allegato, a fini conoscitivi, un elenco, da aggiornarsi a cura del Comune, dei provvedimenti legislativi ed amministrativi ai quali il Regolamento stesso faccia formale rinvio e che contengano l'indicazione degli ulteriori vincoli e limitazioni dell'attività edilizia nel territorio comunale, rispetto a quelli derivanti dalla vigente disciplina urbanistica.

Art. 4.

Direttive per la formazione dei Regolamenti edilizi

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge n. 47/1985, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato Tecnico urbanistico, emana criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei Regolamenti edilizi comunali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

* Art. 5.

Procedimento di formazione dei Regolamenti edilizi

1. I Regolamenti edilizi e le relative varianti sono adottati dal Consiglio comunale e, fino all'emanazione dei criteri e degli indirizzi di cui all'articolo 4, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato nel termine di centoventi giorni dal ricevimento degli stessi. Decorso tale termine il Regolamento si intende approvato.

2. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di emanazione dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, l'approvazione dei Regolamenti edilizi e delle relative varianti è delegata alla Provincia che vi provvede entro centoventi giorni dal ricevimento degli stessi.

Decorso tale termine il Regolamento edilizio e le relative varianti si intendono approvati.

3. L'approvazione può essere condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni. In tal caso, il Regolamento edilizio acquista efficacia al momento della esecutività della deliberazione del Consiglio comunale con cui sono recepite le prescrizioni stesse.

4. Restano ferme le competenze regionali in materia di:

a) programmi di fabbricazione annessi ai Regolamenti edilizi ai sensi dell'articolo 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, con conseguente obbligo di scorporare le relative norme di attuazione dai Regolamenti stessi;

b) Regolamenti edilizi già trasmessi alla Regione per l'approvazione alla data di attivazione della delega di cui al comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Aumento del contributo alle Province

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale n. 24/1987 come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44 è elevato di L. 150.000.000.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo di L. 150.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal Capitolo 9520 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 e corrispondente aumento per pari importo in termini di competenza e di cassa del Capitolo 0597 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia» iscritto nel medesimo stato di previsione della spesa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 13 settembre 1994

MORI

94R0937

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1994, n. 53.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 30: «Interventi ammissibili nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 21 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 30

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 30/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nei territori dei Comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione.

1. Nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio di Comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione decennale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/1974, come sostituito dal precedente articolo 4, a far data dalla infruttuosa scadenza del termine per l'adozione della relativa variante integrale stabilito dall'articolo 5 della medesima legge regionale n. 7/1974 come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi ricompresi negli ambiti di interesse regionale, come individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 2 maggio 1985, n. 29, la Regione nell'assumere, a norma dell'articolo 6 della legge regionale n. 24/1987, le determinazioni di propria competenza valuta anche l'attuale congruità o meno delle corrispondenti previsioni dello strumento urbanistico generale.

3. Con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi non ricompresi negli ambiti di cui al comma 2, la Provincia nell'esercizio del controllo di propria competenza ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/1987, può formulare anche osservazioni di merito fondate sull'attuale congruità o meno delle corrispondenti previsioni

dello strumento urbanistico generale. In questo caso, qualora il Consiglio comunale ritenga di non adeguare lo strumento urbanistico attuativo alle osservazioni provinciali e lo confermi con deliberazione motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, lo strumento urbanistico attuativo medesimo può essere attuato se la Provincia non lo annulla per vizi di legittimità inerenti alla deliberazione stessa, a termini dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 24/1987 e successive modificazioni.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi che siano stati adottati entro il 31 dicembre 1994.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/1992, in quanto già applicabili, non operano nei confronti delle varianti agli strumenti urbanistici generali adottate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 13 settembre 1994

MORI

94R0938

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 54.

Ulteriori interventi a sostegno del Teatro Comunale dell'Opera quale istituzione culturale di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 21 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 1993, n. 32 (interventi a sostegno del Teatro Comunale dell'Opera quale istituzione culturale di interesse regionale) è previsto uno stanziamento di L. 500.000.000 sul bilancio regionale per l'anno 1994.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994:

riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 300 «Spese per le pubbliche relazioni e per iniziative di divulgazione dell'attività regionale»;

riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 305 «Spese di rappresentanza e del cerimoniale per l'esercizio delle funzioni del presidente e dei membri della Giunta regionale»;

prelevamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» utilizzando le quote iscritte nell'allegato 9 al bilancio di previsione 1994 al programma 3.1.1 - Beni, istituzioni ed attività culturali, alle seguenti voci:

Riordino e coordinamento delle realtà colomiane: 100.000.000;

Interventi a sostegno dell'Ente autonomo comunale dell'Opera di Genova: 300.000.000;

istituzione del capitolo 3648 «Contributi a sostegno del Teatro comunale dell'Opera di Genova» con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 14 settembre 1994

MORI

94R0939

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1994, n. 16.

Costituzione dell'albo regionale dei direttori d'albergo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 82 del 3 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. La Regione Puglia riconosce la qualificazione dell'offerta turistica come essenziale ai fini dello sviluppo economico e sociale dell'intera Regione.

2. In attuazione della Legge 17 luglio 1983, n. 217 «Legge Quadro per il Turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» la presente legge disciplina la figura del direttore di albergo.

Art. 2.

Definizione

1. Il direttore di albergo è colui il quale presta la propria attività con compiti di direzione tecnica ed amministrativa, presso unità ricettive alberghiere.

Art. 3.

Idoneità tecnico-professionale

1. Per esercitare la professione di direttore di albergo è necessario possedere l'attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Regione sulla base della presente normativa.

2. L'attestato si consegue mediante superamento di apposito esame, periodicamente indetto dalla Regione, salvo quanto disposto dal successivo art. 7, quarto comma.

3. È facoltà della Regione organizzare corsi di formazione o seminari specifici, anche mediante convenzione con altri enti pubblici o privati, purché in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 4.

Requisiti di ammissione all'esame

1. Per poter partecipare all'esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore di albergo è necessario che gli aspiranti possiedano i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della C.E.E.;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione salvo che non sia intervenuta amnistia;
- d) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
- e) anzianità professionale nel settore alberghiero di almeno cinque anni e anzianità di almeno tre anni nella qualifica di secondo livello. Per coloro che sono in possesso del titolo di maturità professionale, unitamente alla relativa qualifica professionale, conseguito presso un Istituto di Stato per i servizi turistici, o di laurea o diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, è sufficiente una anzianità di due anni nella qualifica di secondo livello prevista dal vigente C.C.N.L. dei lavoratori del settore turismo;
- f) idoneità psico-fisica all'attività professionale accertata con certificato medico rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
- g) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue estere tra quelle più diffuse in campo turistico.

Art. 5.

Domanda di partecipazione all'esame

1. Per partecipare all'esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore di albergo l'interessato deve produrre domanda di ammissione alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo.

2. Alla domanda, gli aspiranti devono allegare, pena l'esclusione, i documenti di cui al precedente art. 4 e comunicare le lingue estere, di cui alla lettera g) dello stesso articolo, nelle quali intendono sostenere le prove di esame.

3. Eventuali partecipanti stranieri saranno ammessi all'esame previo accertamento, effettuato dalla Commissione di esame, della conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Art. 6.

Prove di esame - Commissione

1. L'esame di idoneità professionale consiste in due prove:

- a) prova scritta:
 - organizzazione dei servizi e del lavoro nei diversi reparti; tecnica alberghiera;
 - elementi di contabilità obbligatoria e facoltativa, bilancio e controllo gestionale;
 - elementi di marketing turistico e ricettivo;
 - elementi giuridici relativi alle diverse possibili forme societarie;
 - traduzione di un brano in una delle lingue prescelte;

b) prova orale:

- argomenti delle prove scritte;
- legislazione turistica nazionale e regionale;
- elementi di diritto privato;
- elementi di legislazione del lavoro e di legislazione tributaria;
- nozioni di informatica applicata ai servizi alberghieri;
- l'immagine e il controllo di qualità;
- geografia turistica nazionale e regionale;
- colloquio nelle lingue estere indicate nella domanda di partecipazione all'esame;
- elementi di igiene e di sicurezza ambientale;
- merceologia dei prodotti alimentari, manipolazione e conservazione delle derrate.

2. La Commissione di esame è nominata dalla Giunta regionale con decreto del Presidente della stessa ed è composta da:

- Coordinatore Assessorato regionale al Turismo o Dirigente regionale, suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un direttore di albergo, regolarmente abilitato ad esercitare in Puglia, designato dall'Associazione regionale dei direttori di albergo più rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;
- un titolare di albergo designato dall'Associazione regionale di categoria più rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;
- un esperto in materia di legislazione turistica e di diritto privato;
- un esperto in amministrazione, gestione ed organizzazione di imprese alberghiere indicato dall'Associazione albergatori di categoria più rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;
- un esperto in materia di igiene e scienze dell'alimentazione;
- due esperti nelle lingue estere indicate nella domanda di partecipazione all'esame.

3. Con lo stesso decreto la Giunta regionale nomina un funzionario non inferiore alla sesta qualifica funzionale, in servizio presso l'Assessorato regionale al Turismo, con funzioni di Segretario.

4. Gli esami vengono svolti, in linea di massima, ogni sei mesi e, comunque, almeno una volta l'anno.

5. Gli esami vengono indetti con provvedimento di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al Turismo (pubblicato sul B.U.R.P.) e, con lo stesso atto, vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento.

6. Ai componenti la Commissione d'esame, che non siano dipendenti regionali, è attribuito un gettone di presenza, per giornata di seduta ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

7. Agli stessi componenti che risiedono fuori dalla sede di esame compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici e l'indennità di missione equiparata a quella spettante ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale.

Art. 7.

Albo regionale

1. Presso la Regione Puglia - Assessorato al Turismo - è istituito l'Albo regionale dei direttori d'albergo.

2. Il provvedimento di iscrizione all'Albo è deliberato dalla Giunta regionale ed è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. All'Albo sono iscritti tutti i soggetti che hanno conseguito l'attestato di cui al precedente art. 3.

4. Possono essere, altresì, iscritti d'ufficio all'Albo regionale tutti coloro che hanno conseguito analoga abilitazione presso le altre Regioni o altro Stato membro della C.E.E.

5. I soggetti di cui al comma precedente devono presentare alla Regione - Assessorato al Turismo - domanda corredata di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

6. La domanda è sottoposta al parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Sospensione e cancellazione dall'Albo

1. Ogni tre anni il direttore di albergo, iscritto all'Albo, deve presentare all'Assessorato regionale al Turismo una dichiarazione, vista da un titolare di esercizio, attestante l'attività prestata presso l'azienda alberghiera di cui al primo comma dell'art. 10 della presente legge.

2. Nel caso in cui la funzione di direttore di albergo coincida con quella del titolare della licenza d'esercizio, l'interessato dovrà produrre autocertificazione comprovante l'attività svolta.

3. Qualora l'interessato non presenti la certificazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale può, su proposta dell'Assessorato al Turismo, adottare un provvedimento di cancellazione dall'albo.

4. La cancellazione viene adottata anche nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4 e nei casi di trasgressione alle norme di deontologia professionale e/o ai principi di ospitalità turistica. In quest'ultimo caso la proposta di cancellazione dall'Albo deve essere formulata dal titolare dell'esercizio mediante dettagliata e documentata relazione scritta.

5. Nel caso in cui il direttore di albergo dovesse coincidere con il titolare della licenza di esercizio, il provvedimento di cancellazione è adottato dalla Giunta regionale sulla base di eventuali ricorsi denunciati dagli ospiti dell'albergo ovvero da accertamenti riscontrati da funzionari dell'Assessorato regionale al Turismo, appositamente delegati.

Art. 9.

Ricorso avverso la cancellazione dall'Albo

1. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

2. I ricorsi devono essere presentati entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione e sono esaminati da una apposita Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, operante presso l'Assessorato regionale al Turismo e composta da:

Dirigente dell'Assessorato regionale al Turismo, che la presiede;

due rappresentanti della categoria degli albergatori, di cui uno designato dall'Associazione regionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale presente in Puglia e l'altro designato dal Comitato Provinciale della stessa organizzazione operante nella provincia in cui ha sede la struttura alberghiera presso la quale il direttore ha svolto la sua ultima attività;

un rappresentante dell'Associazione regionale dei direttori di albergo maggiormente rappresentativa su scala nazionale presente in Puglia;

un rappresentante delle agenzie di viaggio designato dall'Assessorato regionale di categoria più rappresentativa a livello nazionale operante in Puglia;

direttore dell'Ente Turistico competente per territorio.

3. Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale nomina un funzionario non inferiore alla sesta qualifica funzionale, in servizio presso il Settore Turismo, con funzioni di segretario.

4. Avverso la decisione negativa della Commissione è ammesso ricorso agli Organi della Magistratura competente.

Art. 10.

Obblighi dei titolari di esercizi

1. Ad ogni struttura alberghiera o residenza turistica alberghiera, di cui al secondo e quarto comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1983, n. 217, classificata, ai sensi della normativa regionale, a tre stelle con almeno 160 posti letto, a quattro stelle con almeno 140 posti letto ed a quelle classificate a cinque stelle, è obbligatoriamente preposto un direttore abilitato ed iscritto all'Albo, che può essere anche persona diversa dal titolare dell'esercizio.

2. Qualora la struttura alberghiera di cui al comma precedente sia gestita direttamente dal titolare della licenza di esercizio, questi deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo regionale di direttori di albergo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 37 e successive modificazioni, il certificato di iscrizione all'Albo è condizione indispensabile ed obbligatoria per il rilascio della licenza di esercizio.

Art. 11.

Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di direttore di albergo in violazione delle norme della presente legge.

2. È fatto divieto a qualsiasi unità ricettiva alberghiera di cui al precedente art. 10 di esercitare l'attività senza direttore di albergo, abilitato ai sensi della presente legge per un periodo superiore a sessanta giorni.

3. Durante la vacanza nella direzione dell'unità ricettiva di cui al precedente comma, il titolare dell'autorizzazione di esercizio può affidare la suppletiva ad altro soggetto che, anche se non iscritto all'Albo, abbia i titoli previsti dall'art. 4 della presente legge.

4. È fatto divieto ad un direttore di albergo di esercitare l'attività contemporaneamente in più esercizi alberghieri di cui al precedente art. 10. La direzione congiunta, limitatamente a non più di due aziende ricettive, è consentita solo se le stesse sono ubicate nella medesima area metropolitana o in Comuni contigui, purché facenti parte di un unico contesto gestionale con amministrazioni unificate.

5. Fermo restando le sanzioni previste dalle norme fiscali e da quelle di P.S., l'insosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge è passibile di ammenda amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire sei milioni.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire cinque milioni il titolare di esercizio, di cui all'art. 10, che eserciti l'attività senza direttore di albergo abilitato per un periodo superiore a sessanta giorni.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni il titolare di esercizio, di cui al precedente art. 10, che si avvalga della prestazione di un direttore di albergo non iscritto all'Albo regionale ovvero la cui iscrizione sia sospesa, revocata o cancellata.

8. Nel caso di recidiva alle violazioni di cui ai commi precedenti la comminazione della sanzione si raddoppia e, ove mai dovesse ulteriormente persistere, il Sindaco può disporre la revoca temporanea della licenza di esercizio per un periodo minimo di tre mesi.

9. Nei casi di particolare gravità si applica una sanzione amministrativa di lire sei milioni e la revoca della licenza di esercizio anche in via definitiva.

Art. 12.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitati dalla Regione - Assessorato al Turismo, che può avvalersi anche dell'ausilio degli Enti Turistici regionali, mediante controlli ispettivi.

2. Il relativo regime sanzionatorio è di competenza della regione Puglia ai sensi della normativa vigente in materia di contenzioso.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano di fatto le funzioni di direttore di albergo in aziende ricettive alberghiere di cui all'art. 10 della presente legge, da almeno due anni, nonché coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano svolte in modo continuativo ovvero stagionale per almeno due anni negli ultimi due quinquenni, sono iscritti, a domanda, nell'Albo regionale dei direttori di albergo.

2. La domanda, con firma autenticata, deve essere inoltrata, pena la decadenza, alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'interessato deve allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare delle aziende ricettive alberghiere di cui all'art. 10 presso le quali ha prestato servizio o, in mancanza, di attestati in cui risultino tutti gli estremi del servizio svolto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 24 maggio 1994

MARTELOTTA

94R0883

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1994, n. 17.

Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione art. 10, legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 82 del 3 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO .

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'art. 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione Terreni Demanio Armentizio Regionale», tra il terzo comma ed il penultimo comma, sono inseriti i seguenti commi:

«Esaurite le procedure previste dal precedente art. 9, intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto — esclusivamente a mezzo di perizia giurata — il prezzo di stima viene stabilito da una commissione regionale di secondo grado.

La Commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa è composta:

- 1) dal Presidente della Giunta o dall'Assessore al patrimonio, se delegato, che la presiede;
- 2) dal Dirigente superiore dell'Ufficio tecnico Erariale di Bari;
- 3) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Amministrazione Provinciale territorialmente competente;
- 4) dal Coordinatore dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- 5) dal Coordinatore del Settore Demanio;
- 6) da un Funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni di Segretario.

La stima stabilita dalla Commissione regionale è inappellabile.

In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di secondo grado, la Giunta regionale procede all'alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 24 maggio 1994

MARTELOTTA

94R0884

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1994, n. 18.

Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle U.U.S.S.L.L.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 87 del 17 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambiti territoriali

1. Sono istituite, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, n. 12 Unità Sanitarie Locali quali Aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo gli ambiti territoriali di cui all'allegato A).

2. Le Aziende Unità Sanitarie Locali sono istituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

3. Sono sedi delle Unità Sanitarie Locali i capoluoghi di Provincia. Le altre Sedi sono deliberate dalla Giunta regionale, sentite le Province interessate e l'A.N.C.I. regionale, nel quadro della loro articolazione in distretti, prima dell'immissione nelle funzioni del Direttore Generale e, comunque non oltre il 30 giugno 1994.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Le Unità Sanitarie Locali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse a far data dalla immissione nelle funzioni dei Direttori Generali.

2. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 1994, approva la normativa relativa alle modalità organizzative, gestionali e contabili delle Aziende-U.U.S.S.L.L. nonché le sue articolazioni in distretti.

3. Fino alla costituzione delle Aziende-U.U.S.S.L.L. e delle Aziende Ospedaliere si applicano le disposizioni legislative e normative vigenti per le Unità Sanitarie Locali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 14 giugno 1994

MARTELOTTA

(Omissis).

94R0885

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1994, n. 19.

Modifica legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, concernente "Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Puglia".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 87 del 17 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, è così sostituito:

«2. I contributi sono trattenuti mensilmente sulle indennità dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio nella misura del 22% dell'indennità mensile di cui all'art. 1, lettera e), della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dal 1° luglio 1993.

Art. 3.

1. Sono abrogati l'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, l'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1994, n. 14 e l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 15 giugno 1994

MARTELOTTA

94R0886

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1994, n. 20.

Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 87 del 17 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**Art. 1.****Finalità**

1. La regione Puglia recepisce la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in attesa dell'approvazione di una legge organica di riordino in materia di caccia nell'ambito regionale.

2. In attuazione della stessa, adotta le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini e lo svolgimento dei compiti che detta normativa prevede.

Art. 2.**Calendario venatorio**

1. In attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 la Regione, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro il 15 giugno il calendario venatorio regionale ed eventuali regolamenti regionali e provinciali relativi all'annata venatoria per i periodi e le specie, così come previsto dall'art. 18 della citata legge.

2. Il calendario venatorio regionale è deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedono il divieto o la riduzione, per i periodi prestabiliti, dell'esercizio venatorio nei confronti di determinate specie cacciabili ai sensi della presente legge; ovvero in singole aree faunistiche venatorie, di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, interessate ad azioni di ripopolamento.

4. Il calendario venatorio regionale contiene norme che prevedono il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico nonché norme che prevedono il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

6. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni tipo di licenza, del seguente numero massimo di capi:

a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per ogni giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Province;

b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi, trampolieri e rallidi; tre beccacce.

7. Il numero e l'identificazione delle giornate settimanali di caccia, nonché il numero dei capi abbattibili sono stabiliti annualmente nel calendario venatorio regionale, entro i limiti massimi di cui alla presente legge.

8. Ferme restando il silenzio venatorio di martedì e venerdì, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, anche in deroga al precedente comma 5, può essere regolamentato diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

9. Le limitazioni relative al prelievo della selvaggina si applicano anche nelle aziende faunistico-venatorie.

10. Il calendario venatorio regionale stabilisce l'orario di inizio e chiusura dell'esercizio venatorio nelle giornate di caccia consentite. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

11. Nel calendario venatorio regionale sono indicati i giorni in cui è consentito l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani e le modalità di impiego degli stessi nelle specifiche zone individuate dai Piani Faunistico-venatori provinciali. L'addestramento, qualora effettuato con sparo, è limitato ai periodi di caccia aperta.

12. Sono consentiti gli appostamenti di caccia come da previsione dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

13. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

14. Sulla base delle indicazioni del piano faunistico-venatorio di cui al successivo art. 3 e previo parere dell'INFS, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali regionali, i termini di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 possono essere contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato allo stesso comma 1.

15. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione. La caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 3.

Piano faunistico-venatorio

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani predisposti dalle Province, approva il piano faunistico-venatorio di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di durata quinquennale.

2. In attesa di tale approvazione, al fine di assicurare la continuità gestionale, la Regione attua il programma venatorio annuale ex legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, in quanto compatibile.

Art. 4.

Osservatorio Faunistico - Attività di soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà - Inanellamento

1. L'Osservatorio faunistico, già operante presso l'AREF, è autorizzato a svolgere, previa intesa con l'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS), l'attività di inanellamento. L'Osservatorio potrà, altresì, essere di supporto per l'attivazione dell'unità operativa tecnica consultiva decentrata dello stesso INFS di cui all'art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. All'Osservatorio faunistico, quale struttura tecnico-scientifica a livello regionale, sono confermati i compiti previsti dall'art. 16 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 35. I compiti dell'Osservatorio riguarderanno, altresì, la ricerca, la consulenza e la raccolta dati ai fini dell'elaborazione dei piani faunistico-venatori di cui al precedente art. 3 e la predisposizione del calendario venatorio.

3. È affidato al Centro recupero selvaggina operante nell'ambito dell'Osservatorio faunistico il compito di soccorso della fauna in difficoltà, la detenzione temporanea e la successiva liberazione della stessa riabilitata.

4. Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, entro dieci ore, al Comune o Provincia territorialmente competenti, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro recupero selvaggina.

5. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà a definire le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e del Centro recupero selvaggina, configurandoli come strutture tecniche dell'Assessorato all'Agricoltura.

Art. 5.

Detenzione e allevamenti della fauna a scopo ornamentale e amatoriale

1. Le attività amatoriali relative alla nidificazione e allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi di volatili, possono essere svolte soltanto con i soggetti appartenenti alle specie cacciabili ai sensi della presente legge e con i volatili appartenenti alle specie esotiche legalmente possedute.

2. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al precedente comma devono essere muniti di anellini inamovibili di diametro adeguato alla specie, posti dalla Provincia territorialmente competente. Per tali operazioni, la Provincia, seguendo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), può avvalersi anche della collaborazione dell'Osservatorio faunistico.

3. Sugli anellini devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.

4. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche, nei giardini zoologici e negli esercizi commerciali specializzati, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente possono essere presentati e venduti esclusivamente i soggetti muniti di regolari anellini.

Art. 6.

Esemplari imbalsamati

1. L'eventuale possesso di esemplari imbalsamati di specie divenuta protetta a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere denunciato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Provincia competente per territorio, che provvederà a rilasciare ai detentori apposita certificazione. Su ogni esemplare sarà apposto idoneo contrassegno.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

Zone protette e aree faunistico-venatorie

1. Nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in attesa dell'approvazione della legge regionale organica di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione istituisce gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata. Gli A.T.C., di dimensioni sub-provinciali, sono possibilmente omogenei. Sono delimitati, per quanto possibile, da confini naturali o rilevanti opere.

2. Il Consiglio regionale adotta il Regolamento relativo alle modalità di costituzione, gestione e funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.). I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano annualmente alla gestione con un contributo individuale di partecipazione di una quota di importo non inferiore al 50% e non superiore al 100% dell'importo della tassa venatoria regionale.

3. Le zone di cui all'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, restano confermate.

4. Le Aziende faunistico-venatorie istituite in forma definitiva ai sensi della precedente normativa, in attesa della emanazione del nuovo Regolamento regionale, sono prorogate di quattro anni a partire dalla data di scadenza naturale della concessione, su semplice richiesta del concessionario. Resta salva la revocabilità della concessione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale 28 ottobre 1987, n. 2.

Art. 8.

Organi consultivi

1. Fino all'approvazione della nuova legislazione regionale di cui all'art. 1 della presente legge, restano operanti gli organismi consultivi già formalmente costituiti presso la Regione e/o le Province ai fini dell'acquisizione dei pareri in relazione all'attività della Regione o Provincia in materia di caccia secondo quanto previsto dalla legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.

Art. 9.

Licenza di abilitazione all'esercizio venatorio

1. Per il rilascio della licenza di esercizio dell'attività venatoria, le Commissioni d'esame già costituite ex legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, restano confermate ed operanti fino alla data di entrata in vigore della legge organica di cui all'art. 1 della presente legge.

2. Le materie di esame sono quelle previste dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Le Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo sono integrate da un esperto in materia di pronto soccorso, designato dal Presidente della Provincia competente.

4. L'esperto in zoologia di cui all'art. 30 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 dovrà essere in possesso della laurea in Scienze Biologiche o in Scienze Naturali con competenza in vertebrati omeotermi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza è affidata ai soggetti di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con le funzioni ivi previste.

2. Per le violazioni delle disposizioni della materia di cui alla presente legge si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Per tutti i casi di divieto non richiamati esplicitamente negli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

4. Per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

5. Per la non corretta compilazione del tesserino venatorio si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1, lettera i), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 11.

Rinvio a norme preesistenti

1. In attesa della legge regionale di riordino della materia caccia, di cui al precedente art. 1, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e relativi regolamenti, non in contrasto con i principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. La tassa di concessione regionale ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 271 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, è soggetta al rinnovo annuale ed è fissata al 50% della tassa erariale.

2. La tassa di concessione regionale consente di conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, esercitando le funzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le modalità di ripartizione previste dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.

3. Per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge si provvede con l'utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 0841010 del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 15 giugno 1994

MARTELLLOTTA

94R0887

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1994, n. 21.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 87 suppl. del 17 giugno 1994)

(Omissis).

94R0889

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1994, n. 22.

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 87 suppl. del 17 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Oggetto e titolarità del controllo

1. La Regione, ai sensi del primo comma dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 20 dello Statuto, esercita il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali.

2. Il controllo di cui al precedente comma 1 è esercitato da un organo regionale, istituito ai sensi della presente legge, in conformità con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali».

3. La Regione esercita, altresì, il controllo di legittimità sugli atti degli altri Enti regionali secondo le modalità stabilite nel Titolo V della presente legge.

Art. 2.

Articolazione dell'organo di controllo

1. L'organo regionale di controllo, ai sensi dell'art. 41 della legge statale 8 giugno 1990, n. 142, si individua formalmente anche come Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni e delle Province.

2. Si articola in cinque Sezioni con sedi nelle città di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, aventi competenze distinte per territorio e per materia, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli.

3. L'unitarietà di indirizzo delle cinque Sezioni, in particolare l'uniformità delle procedure e degli orientamenti, sono assicurate dagli adempimenti di cui ai successivi articoli 20 e 21.

Art. 3.

Competenze della Sezione di controllo di Bari

1. La Sezione di controllo di Bari esercita il controllo sugli atti:

- a) della Provincia di Bari;
- b) dei Consorzi ai quali partecipano le Province; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Regioni diverse, il controllo è esercitato solo se l'Amministrazione consortile ha sede in Puglia;
- c) dei Comuni e degli altri Enti locali a livello sub-provinciale, riferibili alla provincia di Bari;
- d) dei Consorzi tra Comuni; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Province diverse, il controllo è esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale ha sede l'amministrazione consortile;
- e) delle unioni dei Comuni della provincia di Bari di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- f) delle Comunità montane, la cui sede è stabilita in uno dei Comuni della provincia di Bari;
- g) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nell'ambito del territorio provinciale.

2. La Sezione di Bari, ai sensi della legislazione vigente, esercita, altresì, il controllo di legittimità sugli atti degli Enti regionali di cui al Titolo V della presente legge.

Art. 4.

Competenze delle Sezioni decentrate di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

1. Le Sezioni decentrate di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto esercitano il controllo sugli atti degli Enti aventi circoscrizioni nell'ambito del relativo territorio provinciale.

2. Sono sottoposti al controllo delle Sezioni gli atti:

- a) delle province;
- b) dei Comuni e degli altri Enti locali a livello subprovinciale;
- c) delle unioni di Comuni di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- d) dei consorzi tra Comuni; ove degli stessi facciano parte Comuni appartenenti a province diverse, la sede dell'Ente consortile determina la competenza per l'esercizio del controllo;
- e) delle Comunità montane;
- f) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nel territorio provinciale;
- g) di tutti gli altri Enti pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione territoriale di cui sopra e che per legge sono soggetti a controllo in quanto Enti di interesse regionale con riferimento alle funzioni di cui all'art. 117 della Costituzione.

3. Per gli atti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 2, il controllo è esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale trovasi il Comune sede della Comunità o dell'istituzione.

Art. 5.

Composizione

1. L'organo regionale di controllo è composto nei modi stabiliti dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Consiglio regionale elegge quattro esperti effettivi e due supplenti, da nominare quali componenti delle Sezioni di controllo secondo le modalità fissate dalla presente legge.

3. Gli esperti, aventi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono scelti tra i residenti in uno dei Comuni della Regione.

4. Per quanto concerne gli esperti di cui al comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Presidente del Consiglio regionale provvede a richiedere agli Ordini professionali, territorialmente competenti, una terna di iscritti aventi i requisiti richiesti, fissando un termine per l'adempimento.

5. L'elezione avviene con votazione separata per ciascuna delle quattro categorie di esperti da nominare componenti effettivi, nonché per la elezione dei due esperti da nominare componenti supplenti. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Le votazioni sono effettuate in un'unica seduta.

7. In assenza o in carenza di proposte o designazioni da parte di soggetti terzi e decorso il termine di cui al precedente comma 4, gli organi istituzionali regionali competenti provvedono in via sostitutiva ad eleggere o nominare gli esperti sulla base delle specifiche disposizioni di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6

Costituzione

1. Le Sezioni sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale, richiede al Commissario del Governo le designazioni di propria competenza.

3. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni del Commissario del Governo e dell'elezione da parte del Consiglio regionale, provvede ai sensi del precedente comma 1, previa verifica dell'assenza delle condizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali») e, in contraddittorio con l'interessato, dell'assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Con il provvedimento di costituzione il Presidente fissa la data di insediamento e di prima convocazione delle Sezioni ed individua, per ciascuna di esse, due funzionari regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali e direttive, incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di vice segretario. Quest'ultimo sostituisce il segretario in caso di assenza e/o impedimento.

5. Il decreto di cui al precedente comma 1, è notificato agli interessati a cura del Presidente della Regione.

Art. 7.

Elezione del Presidente e del vice Presidente

1. Nella seduta di insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, ciascuna Sezione, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il proprio Presidente fra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

2. Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.

3. A parità di voti risulta eletto il componente più anziano di età.

4. Con successiva votazione e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le Sezioni procedono all'elezione del vice Presidente, tra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

Art. 8.

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'organo di controllo:

- a) rappresenta l'organo che presiede;
- b) convoca il collegio e ne dirige i lavori;

c) ripartisce gli affari tra i componenti;
 d) in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi provvede alla loro sostituzione con i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria;

e) sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni dell'organo;

f) cura i rapporti con gli organi regionali;

g) esercita le altre funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali in materia.

2. Al Presidente della Sezione di Bari compete specificatamente l'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 20.

3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. In caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il componente effettivo più anziano di età.

5. Il Presidente ed il vice Presidente, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 9.

Funzioni dei componenti

1. I componenti dell'organo di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, elaborano e formulano, sugli affari attribuiti loro dal Presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla stesura delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.

2. I componenti effettivi, nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo Presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

3. I componenti supplenti devono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'organo di controllo e hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

4. Ai componenti supplenti compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti effettivi.

5. Ai componenti si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previste per gli amministratori locali.

Art. 10.

Durata in carica

1. L'organo di controllo dura in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i componenti ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento nel nuovo organo.

2. È rinnovato integralmente:

a) a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale;

b) nel caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei rispettivi componenti.

3. Il rinnovo dell'organo avviene entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata prevista dalla legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli esperti di propria competenza, vi provvede, con proprio atto, il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza.

4. Le cariche di componenti dell'organo di controllo possono essere esercitate per non più di due mandati.

Art. 11.

Divieto di incarichi

1. I componenti l'organo di controllo non possono esplicare incarichi di amministrazione attiva e non possono esercitare, comunque, consulenze e/o collaborazioni per conto degli Enti di cui agli articoli 3 e 4 e di quelli di cui ai Titoli V e VI della presente legge, nonché di enti o aziende da essi dipendenti e di aziende o imprese concessionarie o appaltatrici di servizi, lavori e forniture degli enti predetti, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo articolo 12.

2. Non possono far parte, altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi ente operante nell'ambito regionale i cui atti sono soggetti a controllo.

Art. 12.

Decadenza

1. I componenti l'organo di controllo decadono per cause sopravvenute di ineligibilità o di incompatibilità previste dalla legge oppure qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un numero di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.

2. La causa della decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza.

3. Nel caso di presentazione delle deduzioni da parte dell'interessato, la decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che provvede nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Nella ipotesi di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente dell'organo di controllo ad optare tra la carica di componente della sezione e quella che ha causato l'incompatibilità; se l'interessato non provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.

5. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione richiedendo la tempestiva designazione del sostituto all'organo competente.

6. I componenti dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti collegi.

Art. 13.

Sospensione e dimissioni

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi all'applicazione, ai componenti dell'organo di controllo, delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 455, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali»).

2. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, sono presentate al Presidente della Giunta regionale tramite il Presidente della Sezione di appartenenza.

3. Le dimissioni diventano operanti dal momento della loro presentazione.

Art. 14.

Reintegrazione dell'organo di controllo

1. La sostituzione dei componenti delle Sezioni cessati dall'incarico per cause diverse da quelle previste dal precedente art. 10 avviene nei modi e nelle forme previste per la loro nomina.

2. Il Presidente della Giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico per morte, dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.

3. La sostituzione deve avvenire entro e non oltre i successivi 45 giorni.

Art. 15.

Scioglimento

1. Le singole Sezioni dell'organo regionale di controllo vengono sciolte quando non possa essere assicurato il normale funzionamento per una delle seguenti cause:

a) persistenti violazioni di legge e/o omissioni di atti dovuti o gravi inadempienze;

b) reiterata adozione di decisioni riconosciute illegittime in sede giurisdizionale;

c) sospensione della maggioranza dei componenti a seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 del precedente art. 13;

d) contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti.

2. Le cause che possono determinare lo scioglimento delle Sezioni devono essere contestate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all'organo di controllo, che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l'intervento di almeno due terzi e a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Verificandosi l'ipotesi di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo è esercitata, fino all'insediamento del nuovo organo, dalla Sezione con sede in Bari. Nell'ipotesi di scioglimento della Sezione con sede in Bari, la predetta funzione è esercitata dalla Sezione con sede in Foggia.

Art. 16.

Funzionamento dell'organo di controllo

1. Le Sezioni decentrate stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono aver luogo in giorni diversi e per non più di quindici volte al mese per la Sezione di Bari e per non più di dieci volte al mese per le altre Sezioni decentrate.

2. Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione.

3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai componenti delle Sezioni, in uno con l'avviso di convocazione, almeno quarantotto ore prima della data dell'adunanza.

4. Nello stesso termine, la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell'organo di controllo.

5. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione del funzionario istruttore, vista dal dirigente dell'ufficio che ha curato l'istruttoria e dal dirigente responsabile della Sezione.

6. In caso di urgente necessità, i Presidenti possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.

7. Una copia dell'ordine del giorno deve essere depositata nell'Ufficio di segreteria dell'organo di controllo, a disposizione del pubblico per la consultazione.

Art. 17.

Adunanze dei collegi

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza e con voto palese.

3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Non è ammessa l'astensione dal voto.

5. Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali proprie dichiarazioni.

6. Le decisioni sono sottoscritte in originale dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

7. Le decisioni dell'organo di controllo discordanti con il contenuto della relazione istruttoria di cui al comma 5 del precedente art. 16 devono indicare i motivi per cui le indicazioni istruttorie non sono condivise.

8. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Dell'adunanza andata deserta per mancanza di numero legale è fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli che abbiano preventivamente giustificato l'assenza.

9. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza: qualora esso venga meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella successiva la trattazione degli argomenti residui.

10. La sopravvenuta mancanza del numero legale in corso di seduta deve essere fatta constatare a verbale.

11. I componenti delle Sezioni decentrate devono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono trattati argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano interessati parenti od affini entro il 4° grado.

Art. 18.

Verbale e pubblicità degli atti

1. Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo, riportato in sintesi o con riferimento alla proposta del relatore, nonché le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l'organo di controllo.

2. Il verbale è redatto a cura del segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario; viene depositato presso gli uffici della Sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.

3. Un elenco di tutte le deliberazioni adottate è depositato presso la segreteria dell'organo di controllo competente e può essere consultato da chiunque.

4. Ogni cittadino ha diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dalla segreteria dell'organo di controllo competente.

5. Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale, tranne che la richiesta sia fatta dai legali rappresentanti degli Enti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o dai Consiglieri regionali o dai componenti gli organi di controllo. In tal caso la copia è rilasciata in esenzione di spese.

Art. 19.

Indennità ai componenti l'organo di controllo

1. Ai componenti l'organo di controllo è corrisposta una indennità lorda di L. 120.000 (centoventimila) per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

2. Al Presidente e vice Presidente di ciascun collegio è corrisposta, inoltre, una indennità mensile lorda di carica rispettivamente di L. 750.000 (settecentocinquanta mila) e di L. 500.000 (cinquecentomila).

3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono al lordo delle ritenute di legge.

4. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale. Gli stessi rimborsi competono per la partecipazione alle riunioni di cui al successivo art. 20.

5. Ai componenti l'organo di controllo che, previa autorizzazione, si recano fuori sede per partecipare a riunioni di coordinamento a livello nazionale, a convegni o incontri di studio a livello nazionale o internazionale è corrisposto il trattamento di missione previsto dalla normativa regionale per i dirigenti del massimo livello economico e funzionale.

6. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal Presidente della Giunta regionale per le missioni svolte nell'ambito del territorio nazionale e dalla Giunta regionale, previa intesa governativa ex art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed ex D.P.C.M. dell'11 marzo 1980, per le missioni al di fuori del territorio nazionale.

7. Al pagamento delle indennità previste dal presente articolo provvede il Servizio cassa economica istituito presso l'Ufficio Provveditorato-económico della Regione attraverso gli Economisti competenti per circoscrizione territoriale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni («Disciplina dei servizi del settore provveditorato economico-contratti ed appalti»).

TITOLO II

COORDINAMENTO E RACCORDO CON GLI ALTRI
ORGANI REGIONALI

Art. 20.

Coordinamento

1. Il Presidente della sezione di Bari, d'intesa con il Presidente delle altre Sezioni decentrate o su richiesta del Presidente della Giunta regionale:

a) promuove e convoca, almeno una volta all'anno, riunioni plenarie di tutti i componenti le Sezioni decentrate al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'organo di controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure;

b) promuove e convoca riunioni periodiche dei Presidenti e dei vice Presidenti per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo;

c) può promuovere, con la partecipazione congiunta degli enti controllati e dei componenti l'organo di controllo, conferenze per l'esame di questioni riguardanti l'attività di controllo.

2. Al fine di garantire l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio della funzione di controllo e di favorire l'uniformità di valutazione in ordine all'applicazione di disposizioni di legge, eventuali problemi interpretativi sono sottoposti all'esame dei componenti gli organi di controllo riuniti in seduta plenaria.

3. Le riunioni di cui al precedente comma possono essere convocate, oltre che ad iniziativa del Presidente della Sezione di Bari, anche ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore agli Enti locali ovvero su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni decentrate. Esse sono tenute nel capoluogo della Regione e presiedute dal Presidente della Sezione di Bari.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Sezione di Bari, che redige il verbale della riunione.

5. L'adunanza, la stesura del verbale e la pubblicità degli atti sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, dettate dagli articoli 17 e 18 della presente legge.

6. Gli indirizzi interpretativi che emergono dalle riunioni costituiscono punti di riferimento per tutte le Sezioni dell'organo di controllo regionale.

7. Alle riunioni di cui ai commi precedenti partecipano anche i dirigenti responsabili ed i segretari dei collegi dell'organo di controllo.

Art. 21.

Adunanza plenaria e relazione annuale

1. Le Sezioni decentrate, in adunanza plenaria, elaborano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, a cura del Presidente della Sezione di Bari, al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.

2. La relazione, previo esame della competente Commissione consiliare, forma oggetto di apposito dibattito consiliare, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.

3. La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell'attività dell'organo di controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate; deve, inoltre, contenere, in allegato, un documento sulla situazione economico-finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli enti sottoposti a controllo.

4. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, adotta i necessari provvedimenti per correggere le disfunzioni segnalate nella relazione sull'attività svolta.

TITOLO III

CONTROLLO

Art. 22.

Controllo preventivo di legittimità

1. Le Sezioni esercitano il controllo preventivo di legittimità, previsto dall'art. 130 della Costituzione, sulle deliberazioni degli Enti locali indicati nei precedenti articoli 3 e 4 e secondo le modalità indicate dagli articoli 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Esercitano altresì il controllo:

a) sugli atti fondamentali delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) sulle deliberazioni rientranti nelle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, qualora siano adottate dal consiglio circoscrizionale nell'esercizio di funzioni delegate dal Comune.

Gli atti di cui ai punti a) e b) sono sottoposti al controllo unitamente alle deliberazioni di approvazione.

3. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, gli atti privi di carattere dispositivo, nonché quelli delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e gli atti delle istituzioni di cui ai medesimo art. 23, ad esclusione di quelli previsti al comma secondo, punto a), del presente articolo.

Art. 23.

Pubblicazione ed esecutività

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro affissione all'Albo pretorio per la pubblicazione.

3. Le deliberazioni soggette o sottoposte al controllo di legittimità diventano esecutive prima del decorso del termine di cui all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 se l'organo regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. Per specifiche ragioni di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati all'organo deliberante, immediatamente esecutive.

Art. 24.

Invio atti soggetti a controllo

1. Gli atti soggetti o da sottoporre al controllo, unitamente agli allegati che ne fanno parte, sono trasmessi all'organo di controllo competente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, in duplice copia integrale autenticata, unitamente ad un elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto nonché dell'oggetto del medesimo.

2. Una copia dell'elenco viene restituita all'ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di ricezione degli atti.

3. La trasmissione all'organo di controllo competente deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza.

4. Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi devono essere inviati all'organo di controllo entro cinque giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza, con contestuale affissione all'Albo pretorio per la pubblicazione. Non possono esplicare effetti prima della pubblicazione all'Albo e, nei casi previsti, della comunicazione al Prefetto. Entro lo stesso termine di cinque giorni dall'adozione sono, altresì, inviate, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta provinciale o comunale attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Qualora la Giunta comunale o provinciale intenda sottoporre al controllo preventivo di legittimità propri atti a norma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve farne espressa menzione nella deliberazione di adozione degli atti stessi. Se, invece, l'iniziativa di sottoporre l'atto di Giunta al controllo è assunta dal Consiglio o dai Consiglieri, a norma del citato art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la richiesta deve pervenire alla Giunta entro dieci giorni dall'affissione all'Albo, a pena di decadenza. In tali casi l'atto deve pervenire all'organo di controllo competente, accompagnato da copia autentica della richiesta, entro gli ulteriori cinque giorni, a pena di decadenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità devono pervenire all'organo di controllo gli atti per i quali la richiesta di sottoposizione al controllo è disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 15 del D.L. (13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 («Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa»)).

6. Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini, a pena di decadenza dell'atto, vanno trasmessi all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio.

Art. 25.

Termini per l'esercizio del controllo

1. Il controllo è esercitato nei termini di cui all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il termine utile per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricezione dell'atto da parte dell'organo di controllo.

3. Qualora l'organo di controllo ritenga di dover richiedere all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine può essere interrotto, ma non più di una volta. In tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è disposta con ordinanza motivata.

5. Se entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio l'ente non fornisce gli stessi, l'atto si intende decaduto. La decadenza è dichiarata dalla Sezione.

6. Ai fini del computo del termine fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, per gli atti inviati a mezzo corriere, il timbro di ricezione dell'organo di controllo.

Art. 26.

Deliberazioni dell'organo di controllo

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo regionale di controllo pronunzia:

- deliberazione di presa d'atto per mancanza di vizi;
- deliberazione motivata di annullamento per illegittimità;
- richiesta motivata di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
- declaratoria di nullità per gli atti nulli di diritto;
- non luogo a provvedere per gli atti di natura non provvedibile e per quelli per i quali manca l'espressa richiesta di cui al comma 1 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- declaratoria di decadenza per gli atti decaduti per legge;
- invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo entro il termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 46, comma 9, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- nel procedimento per gli interventi sostitutivi, diffida a provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a quarantacinque giorni, agli atti dovuti per legge;
- nomina del commissario *ad actum* per provvedere, entro il termine di trenta giorni, all'emanazione di atti obbligatori in caso di inutile decorso del termine di cui alla precedente lettera h).

2. Le deliberazioni di annullamento devono essere congruamente motivate e devono indicare, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento, le norme violate ed i vizi di legittimità riscontrati.

3. Qualora l'atto soggetto a controllo presenti errori od omissioni materiali, il Presidente del collegio invita l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo; se l'ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni riscontrate entro il termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo, le Sezioni decidono sulla base degli atti trasmessi o pervenuti agli uffici.

4. L'amministrazione deliberante può, con richiesta a firma del legale rappresentante, chiedere il ritiro dell'atto prima che sullo stesso sia intervenuta la deliberazione dell'organo di controllo.

5. La riproposizione eventuale del contenuto, di un atto annullato per illegittimità deve contenere il riferimento puntuale alla decisione di annullamento dell'organo di controllo e deve recare nuove e congrue motivazioni. Senza tali elementi il provvedimento è nullo di diritto.

Art. 27.

Comunicazioni delle deliberazioni dell'organo di controllo

1. Le deliberazioni dell'organo di controllo che annullano o dichiarano la nullità dell'atto controllato, ovvero che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate all'ente interessato entro e non oltre il terzo giorno non festivo successivo alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 25.

2. Ai fini del computo dei termini di cui al precedente comma 1 i giorni non lavorativi vanno considerati come festivi.

3. Il provvedimento, comprensivo di motivazione e dispositivo, deve essere inviato all'ente interessato entro venti giorni dalla adozione. L'invio deve essere effettuato tramite mezzo idoneo ad attestare la spedizione ed il ricevimento.

4. Qualora il termine di cui al precedente comma non venga osservato, i provvedimenti dell'organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la definitiva esecutività, fermo restando l'esercizio, da parte dell'Amministrazione interessata, del potere di autotutela, alla luce dei rilievi comunque formulati dall'organo di controllo dopo il termine su indicato.

Art. 28.

Pubblicazione delle deliberazioni dell'organo di controllo

1. Le deliberazioni adottate dall'organo di controllo sono pubblicate dall'ente destinatario mediante pubblicazione all'Albo dell'ente per la durata di sette giorni consecutivi.

Art. 29.

Partecipazione degli enti locali

1. Al fine di improntare il controllo alla più aperta collaborazione con gli enti locali e di acquisire la più completa conoscenza degli argomenti, le Sezioni possono invitare alle proprie sedute il rappresentante legale dell'ente interessato perché fornisca chiarimenti sull'atto soggetto o sottoposto al controllo.

2. I rappresentanti legali degli enti devono essere sentiti dal collegio a loro richiesta.

3. I suddetti rappresentanti hanno facoltà di farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti nelle materie attribuite alla competenza degli enti locali e di chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza.

Art. 30.

Controllo sostitutivo

1. I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono posti in essere da ciascuna Sezione, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

2. L'organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, hanno o meno di compiere o ritardato un atto obbligatorio per legge o attuativo di impegni, assunti con precedente atto amministrativo, derivanti da leggi nazionali o regionali.

3. In caso di accertata omissione o ritardo, l'organo di controllo diffida l'Ente a provvedere assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza, ed informa contestualmente il Presidente della Giunta regionale.

4. Decorso inutilmente il termine fissato, l'organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, un commissario *ad acta*, responsabile, entro un mese, dell'adozione ed approvazione del provvedimento.

5. Nell'ipotesi in cui l'ente non approvi il bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge, l'organo di controllo si avvale del potere sostitutivo conferitogli dalla legge nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Per i conti consuntivi, l'organo di controllo, nelle ipotesi previste dal comma 10 dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede alla nomina di un commissario per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, di due commissari per i Comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti, di tre commissari per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per la redazione del conto stesso.

7. I commissari sono nominati tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali. Gli atti posti in essere dal commissario sono soggetti agli ordinari controlli.

8. Al commissario, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità di missione, è attribuito un compenso determinato con riferimento al tipo di atto per il cui compimento è stato nominato ed alla durata dell'incarico. La Giunta regionale stabilisce criteri e parametri di riferimento per la determinazione del compenso. Il compenso è a carico dell'ente controllato, che provvede alla relativa liquidazione al commissario al termine dell'incarico.

9. Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della Regione è esercitato dalla Giunta regionale in conformità alle norme che disciplinano le singole materie.

10. Sono, altresì, esercitati dalla Giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e tutela attribuiti dalla legge statale alla Regione.

Art. 31.

Sospensione dei termini

1. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni consecutivi da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31 agosto.

2. Entro il 31 maggio, il Presidente della Sezione di Bari, sentiti i Presidenti delle altre Sezioni provinciali decentrate, comunica al Presidente della Giunta regionale il periodo di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per tutti gli organi di controllo.

3. Il Presidente della Giunta regionale emette il relativo decreto entro il 10 giugno e lo trasmette a tutti gli enti interessati.

4. I termini per l'esercizio del controllo sono, altresì, sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio.

Art. 32.

Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale

1. Qualora il provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il Presidente della Sezione competente trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, fornendo, altresì, dettagliata relazione sulla questione e valutazioni sulla rilevanza della stessa ai fini delle determinazioni in ordine alla opportunità di costituzione della Regione.

2. La Giunta regionale delibera l'eventuale costituzioni in giudizio.

3. Durante tutte le fasi del giudizio, l'organo di controllo e gli uffici serventi sono tenuti a fornire ogni utile collaborazione nell'attività di difesa da officiare in favore della Regione. In caso di condanna della Regione, l'organo di controllo può suggerire appello e, in mancanza, è tenuto ad adeguarsi all'orientamento giurisdizionale.

4. La reiterata adozione di decisioni su analoghe fattispecie più volte annullate in sede giurisdizionale può comportare l'attivazione delle procedure di scioglimento di cui al precedente art. 15. A tal fine, tutte le decisioni dell'organo di controllo riformate in sede giurisdizionale sono trasmesse, unitamente alla relativa sentenza, a cura dell'organo di controllo medesimo, al servizio di controllo interno della Regione.

Art. 33.

Responsabilità

1. A norma dell'art. 58, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i componenti dell'organo di controllo sono personalmente o solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, a norma del quarto comma del citato art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 34.

Conservazione degli atti

1. Gli atti sottoposti al controllo sono archiviati, unitamente alle decisioni dell'organo di controllo, a cura degli uffici delle Sezioni decentrate per la durata di cinque anni, termine oltre il quale sono devoluti alla Croce rossa italiana, eccezione fatta per i regolamenti e i bilanci e fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 («Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di stato»).

2. È consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo strumenti e procedure automatizzate.

TITOLO IV

PERSONALE E UFFICI

Art. 35.

Uffici

1. Ciascuna Sezione si avvale, per l'espletamento dell'attività istituzionale, di strutture operative costituite in base a criteri di funzionalità che, in conformità con l'ordinamento regionale vigente, tra l'altro prevedono:

a) a svolgere le attività di supporto alla funzione di controllo, assicurando la trattazione degli atti e fornendo gli elementi di valutazione tecnico-giuridica per le decisioni;

b) a fornire alla Giunta regionale i rilievi statistici sull'attività di controllo, nonché ad assicurare sistematici flussi informativi sull'attività amministrativa degli enti locali, desunti dagli atti sottoposti a controllo.

2. Agli uffici di cui al precedente comma 1 si applica, per quanto non diversamente disposto, la normativa regionale sull'ordinamento degli uffici. Essi dipendono funzionalmente dall'organo di controllo per quanto concerne l'esercizio delle attività di istituto di quest'ultimo e dall'assessore al Personale per quanto attiene all'apprestamento degli uffici ed al governo del personale.

Art. 36.

Personale

1. La determinazione e la consistenza organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sono previste dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

2. Nelle more dell'approvazione della nuova legge regionale sull'ordinamento degli uffici, in via provvisoria, gli organi del personale delle varie Sezioni sono fissati dalla Giunta regionale.

3. La gestione amministrativa delle strutture delle Sezioni decentrate è attribuita ai dirigenti.

4. I dirigenti responsabili delle Sezioni decentrate, unitamente ai segretari, partecipano alle riunioni di coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 20.

Art. 37.

Segretario

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 4 del precedente art. 6, nomina i funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario di ciascuna Sezione, nonché i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

2. Il segretario, la cui posizione funzionale è subordinata a quella del dirigente responsabile dell'ufficio della Sezione, assiste alla seduta del collegio, redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, il processo verbale e, anche con il relatore, la decisione dell'organo, cura l'invio degli avvisi di convocazione, la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi delle deliberazioni di cui al comma 1 del precedente art. 26 e le altre incombenze di legge.

3. Il segretario della Sezione di Bari attende in particolare alle incombenze previste dal precedente art. 20.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del segretario e del vice segretario, il Presidente della Sezione chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale, fra quelli presenti in servizio ed assegnati alla Sezione decentrata.

Art. 38.

Incompatibilità del personale

1. I funzionari regionali che sono componenti delle Assemblies degli enti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 non possono essere assegnati alle Sezioni che esercitano il controllo sugli atti degli enti di cui sono amministratori.

2. Per quanto concerne incarichi, consulenze e/o collaborazioni, ai funzionari regionali in servizio presso l'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge.

TITOLO V

ENTI REGIONALI

Art. 39.

Controllo sugli atti degli Enti regionali

1. Ai sensi della presente legge, il controllo sugli atti delle USL (Unità sanitarie locali), degli enti ospedalieri di cui all'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, degli Istituti autonomi case popolari, dell'ente Fiera di Foggia, dell'ente Fiera di Francavilla Fontana e di altri enti fieristici a carattere regionale, delle Aziende di promozione turistica, degli EDISU (Ente per il diritto allo studio universitario), nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, è disciplinato nel modo seguente:

a) sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti, i regolamenti, le emissioni di prestiti obbligazionari;

b) sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti le piante organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ad assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi, gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 devono essere trasmesse al Consiglio regionale per il tramite dell'Assessorato regionale competente per materia, entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per i provvedimenti concernenti il personale è competente l'assessore al Personale.

3. Fermo restando il procedimento di cui al precedente Titolo III, il controllo viene esercitato dal Consiglio regionale nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dall'Assessorato regionale competente per materia. Decorso infruttuosamente il termine suindicato senza la comunicazione dell'avvenuto controllo, le deliberazioni diventano esecutive.

4. Nel caso di rinnovo del Consiglio regionale, il termine di cui al precedente comma 3 rimane sospeso dal quarantesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il rinnovo.

5. Le deliberazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono sottoposte al controllo della Giunta regionale secondo le procedure ed i termini di cui al Titolo III della presente legge.

6. Sono sottoposti, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di legittimità della Sezione di Bari i seguenti atti: i bilanci di previsione e le relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi ed i piani delle attività annuali e/o pluriennali, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche; la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; la istituzione, i compiti e le norme sul finanziamento degli organismi statutari; la disciplina dei servizi e relative tariffe; la contrazione di mutui; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti, le concessioni, le convenzioni.

7. Gli atti adottati dagli enti regionali di cui al presente articolo, con esclusione di quelli indicati al comma 1, lett. a), che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati sottoposti al controllo di legittimità ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), della legge regionale 4 maggio 1985, n. 25, sono restituiti, a cura della Presidenza del Consiglio, all'Assessorato competente per materia entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quindici giorni, l'Assessorato invia il carteggio all'organo competente al controllo ai sensi della presente normativa.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40.

Avalimento delle strutture dell'organo di controllo

1. Qualora da leggi vigenti venga attribuito alla Regione l'esercizio della funzione di controllo sugli atti di determinati enti, tale funzione è esercitata tramite la Sezione di controllo di Bari, secondo le procedure nei termini di cui ai precedenti articoli.

Art. 41.

Controllo sugli atti degli enti regionali turistici

1. Fino al loro scioglimento, agli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo si applicano le norme sul controllo degli atti dettate per gli altri enti regionali nel precedente Titolo.

Art. 42.

Prima costituzione dell'organo di controllo

1. La prima costituzione dell'organo di controllo avviene entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli esperti di propria competenza, vi provvede, entro quindici giorni dal termine di scadenza, con proprio atto, il Presidente del Consiglio regionale.

2. Fino alla costituzione dell'organo di controllo di cui al precedente comma 1, le funzioni continuano ad essere svolte dal Comitato regionale e dalle Sezioni decentrate operanti ai sensi della legge regionale 4 maggio 1985 n. 25 («Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti locali»).

Art. 43.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 4 maggio 1985, n. 25 «Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali regionali»;

b) l'articolo 23 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 «Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217»;

c) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 12 «Determinazione delle indennità dovute al Presidente e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione» e le successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 17 gennaio 1980, n. 11; legge regionale 21 giugno 1980, n. 74; legge regionale 9 maggio 1984, n. 25; legge regionale 21 giugno 1989, n. 9;

d) gli articoli 20 e 21 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 39, «Regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata»;

e) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 44.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1994, con lo stanziamento previsto al capitolo 0002040 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 22 giugno 1994

MARTELOTTA

94R0890

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, avente ad oggetto «Normativa concernente le nefropatie croniche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 94 suppl. dell'11 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma, ultimo rigo, dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è soppressa la parola «collettivi».

2. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le Unità sanitarie locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo».

3. Al secondo comma, sesto rigo, dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è soppressa la parola «collettivi».

4. Al secondo comma, ottavo rigo, dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, dopo la parola «autovettura», sono aggiunte le parole «propria ovvero».

5. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è così modificato:

«3. In caso di utilizzazione di autovettura propria è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

3-bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1-bis, è corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previa accertamento della congruità della spesa».

6. Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è così modificato:

«4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata dalla documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di domicilio dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi».

7. L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è integrato dai seguenti commi:

7. Nessun rimborso è dovuto qualora l'assistito usufruisca gratuitamente del trasporto.

8. Nessun rimborso è altresì dovuto qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso il Centro dialisi o l'Unità di dialisi ad Assistenza Limitata (U.A.L.) funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nell'ambito territoriale della propria USL, l'assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria USL o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di USL viciniori».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è così modificato:

«2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unità sanitarie locali di residenza dell'assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del Centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio dello stesso».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 21 maggio 1975, n. 5, di attuazione della legge regionale 25 novembre 1974, n. 38, ed in comodato d'uso gratuito, dalla Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato e superato il corso di addestramento».

3. Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è così modificato:

«4. Il contributo predetto non può essere superiore a L. 150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale ed a L. 100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all'aumento dell'indice ISTAT ed è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitarmente responsabile, attestante la durata del trattamento».

Art. 3.

1. Il titolo dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia)».

2. L'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è così modificato:

«1. L'Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto renale presso il Centro dei trapianti regionale rimborsa allo stesso:

- a) le spese di trasporto o di viaggio sostenute per l'effettuazione: degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale; degli interventi di trapianto renale; di tutti i controlli successivi, nonché per le complicità derivanti dall'intervento stesso; dell'eventuale espianto;
- b) le spese di soggiorno sostenute nel periodo post-operatorio presso la località sede del Centro trapianti per esigenze cliniche documentate.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, è così modificato:

«1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, è corrisposto, da parte della USL di residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell'80%».

2. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, la parola «contributo» è sostituita dalla parola «rimborso».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 luglio 1994

MARTELLOTTA

94R0891

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernenti l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 94 suppl. dell'11 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

Alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 «Tutela ed uso del territorio» è aggiunto il seguente articolo 16-bis: «(Esame istruttorio p.r.g. di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti).

1. L'esame istruttorio del piano regolatore generale di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti all'ultimo censimento ISTAT è svolto da un apposito comitato ristretto composto:

- dall'assessore regionale all'Urbanistica, che lo presiede;
- dal coordinatore del Settore urbanistico regionale e da un dirigente del settore stesso;

da quattro componenti del Comitato urbanistico regionale (C.U.R.), designati dal Presidente del Comitato stesso.

2. Alle riunioni del Comitato ristretto possono essere invitati il Sindaco del Comune interessato o suo delegato, assistito dal progettista del p.r.g. e dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, nonché i rappresentanti degli Assessorati regionali e delle Amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere parere in merito all'approvazione del piano.

3. Le determinazioni del comitato ristretto devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti e sostituiscono a tutti gli effetti la relazione istruttorio del Settore urbanistico regionale ed il parere del C.U.R. previsti dal comma 8 del precedente art. 16.

4. Per il funzionamento del comitato ristretto valgono le stesse regole del C.U.R., salvo quanto espressamente disciplinato dal presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 luglio 1994

MARTELLOTTA

94R0892

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25.

Norme di attuazione del comma 4-ter dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 97 del 22 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione del comma 4-ter dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali ed ai Consiglieri regionali nei cui confronti sia stato disposto la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un assegno pari all'indennità di carica di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni, ridotta del 15%.

Art. 2.

1. Il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza per l'assegno vitalizio nella misura prevista dalla normativa regionale in materia.

2. Al Consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta, con riferimento al periodo di sospensione, una somma pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del precedente art. 1 e l'indennità di carica ad esso spettante.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 12 luglio 1994

MARTELOTTA

94R0893

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1994, n. 26.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 18 del 23 agosto 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 101 del 5 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La programmazione delle attività di formazione professionale di cui all'art. 6 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 è estesa anche a quelle autonomamente finanziate da promotori pubblici e privati e previste dall'art. 20 della stessa legge regionale.

Art. 2.

1. L'Assessore alla formazione professionale nomina la commissione d'esame prevista dall'art. 6, comma IV, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, determinando la sede delle operazioni di esame, la data e la durata delle sedute.

2. Tale commissione è formata dai componenti indicati nell'art. 6, comma IV, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ed è presieduta da un funzionario regionale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono previsti nei piani annuali di formazione professionale.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 è Sostituito dal seguente:

«Il piano di formazione professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253, comprende tutte le attività formative relative al periodo dal luglio 1993 al giugno 1994. Le attività formative destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti, soggetti portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) possono proseguire fino al 31 dicembre 1994».

Art. 4.

1. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 23 agosto 1993, n. 18, dopo le parole «enti gestori convenzionati e delegati», è aggiunta la frase «nonché della gestione diretta regionale».

2. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 23 agosto 1993, n. 18, la frase «tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno successivo» è sostituita con la frase «tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno».

3. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 23 agosto 1993, n. 18, è soppresso.

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, sono interpretati nel senso che la mobilità del personale, quale operazione funzionale allo svolgimento delle attività formative, è disposta tra gli enti convenzionati di cui al 5° comma dell'art. 5 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e tra questi ultimi e gli enti delegati.

Art. 6.

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio regionale dell'anno 1994 e seguenti, relativi alla formazione professionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 19 luglio 1994

MARTELOTTA

94R0894

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 27.

Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 101 del 5 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA N. 192 DEL 19 MAGGIO 1994

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 si applicano, per effetto dell'art. 5 comma terzo, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33 al personale degli istituti psichiatrici convenzionati assegnati ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 su poste vacante in pianta organica istituito ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 26 gennaio 1982, n. 12, presente in servizio alla data del 30 giugno 1984 e alla data del 12 giugno 1985, in possesso dei requisiti per la copertura del posto previsti dalla normativa vigente all'atto dell'assegnazione e con dispensa dal requisito dell'età ai sensi del terzo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Per quanto non previsto dal precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

3. Il termine di cui all'art. 2, comma 8, della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 è differito a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 si applicano anche alle figure professionali di ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato ed alle altre ascritte al IV livello retributivo e funzionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 22 luglio 1994

MARTELLLOTTA

94R0895

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 28.

Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 101 del 5 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La validità delle norme di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico» e successive modificazioni e integrazioni è prorogata alla data del 31 dicembre 1994.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 29 luglio 1994

Il vice presidente: DE LUCIA

94R0896

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 29.

Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 111 del 9 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del relativo decreto ministeriale 16 ottobre 1991, con la presente legge la regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge:

- gli alberghi;
- i motels;
- le residenze turistico-alberghiere;
- i villaggi-albergo;
- i campeggi;
- le strutture agrituristiche;
- gli esercizi affittacamere;
- le case e gli appartamenti per vacanze;
- le case per ferie;
- gli ostelli per la gioventù;

tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, ivi compresi gli stabilimenti balneari e le darsene.

Art. 3.

Comunicazione delle tariffe

1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi sulla base della modulistica fornita dalla Regione.

2. È fatto assoluto divieto di praticare prezzi superiori a quelli massimi o inferiori a quelli minimi dichiarati ad eccezione per:

- a) gruppi organizzati di almeno 10 persone;
- b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- c) bambini al di sotto di 8 anni;
- d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto a) del presente comma.

3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non dovrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella denuncia devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.

Art. 4.

Procedure

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 25 agosto 1991 n. 284, i prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive di cui al precedente art. 2 sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore.

2. La raccolta e l'istruttoria delle tariffe sono espletate dagli Enti turistici regionali competenti per territorio.

3. Entro il 1º marzo ed il 1º ottobre di ogni anno è fatto obbligo agli operatori di comunicare i prezzi agli Enti turistici territoriali, ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto legislativo 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 1936, n. 526.

4. I titolari e/o i gestori degli stabilimenti balneari, delle darsene, nonché di tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico, gestite in regime di concessione, sono tenuti a presentare la comunicazione delle tariffe per l'anno successivo entro e non oltre il 1º ottobre di ogni anno. La comunicazione può essere presentata, nei termini previsti dal precedente comma 3, sia dal singolo operatore che per il tramite delle Associazioni di categoria, previa espressa delega da parte dei singoli interessati.

5. Gli stabilimenti balneari, oltre all'Ente turistico territoriale, dovranno inviare una copia della comunicazione delle tariffe anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

6. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura.

7. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 6 deve essere comunicata anche la eventuale cessazione dell'esercizio.

Art. 5.

Modalità

1. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto all'alta e bassa stagione oppure a stagione unica. Non sono ammesse comunicazioni di tariffe riferite a periodi intermedi.

2. Il periodo di alta stagione deve essere considerato quello intercorrente tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno.

3. Nel caso in cui venissero comunicate solo tariffe minime o soltanto massime, quelle comunicate saranno considerate come tariffe uniche.

4. I titolari e/o i gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta (villaggi e campeggi) o di altre strutture ricettive turistiche che operano con attività stagionale possono presentare la comunicazione delle tariffe anche una sola volta l'anno. In tal caso, la comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 1º marzo dell'anno di riferimento ed avrà validità dal 1º giugno al 31 dicembre dello stesso anno.

5. Anche gli esercizi ricettivi provvisti di autorizzazione amministrativa annuale possono comunicare le tariffe una sola volta l'anno. In tal caso, i titolari e/o i gestori dovranno presentare la comunicazione delle tariffe entro e non oltre il 1º ottobre di ogni anno, con validità per l'anno successivo ed apporre in calce alla stessa una dichiarazione sottoscritta attestante che le tariffe si riferiscono all'intero anno di riferimento.

6. La mancata o incompleta denuncia delle tariffe nei termini previsti dalla presente legge comporta l'implicita conferma delle tariffe dichiarate nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui al successivo art. 9 della presente legge.

7. Nella comunicazione delle tariffe, i conduttori delle strutture turistiche ricettive devono dichiarare anche i dati sulle attrezzature, che, in ogni caso, devono corrispondere a quelle dichiarate nel modello di classificazione regolarmente vidimato dall'organo territoriale competente alla classificazione.

8. Le comunicazioni compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. È, tuttavia, facoltà dell'Ente turistico territoriale invitare il titolare dell'esercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia entro il termine massimo di 10 giorni dall'invito.

Art. 6.

Convalida delle comunicazioni dei prezzi

1. Espletate le procedure di cui al comma 2 del precedente art. 4, gli Enti turistici territoriali procederanno a convalidare le comunicazioni delle tariffe.

2. Per gli stabilimenti balneari e le darsene gli Enti turistici, prima della convalida, acquisiranno presso le Capitanerie di Porto gli estremi della concessione demaniale ovvero accerteranno dalle stesse se sussistono motivi ostativi al rinnovo o al rilascio della concessione.

3. Ultimate le operazioni di convalida, entro il 31 marzo ed entro il 30 ottobre di ogni anno gli Enti turistici trasmetteranno, in duplice esemplare, copia delle comunicazioni delle tariffe all'Assessorato regionale al Turismo ai fini della pubblicazione delle tariffe sull'annuario regionale e nazionale degli alberghi.

Art. 7.

Pubblicità dei prezzi e delle attrezzature turistiche

1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all'art. 2 della presente legge nonché gli Enti, i Consorzi, le Associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendessero pubblicizzare materiale promozionale contenente le tariffe e i dati sulle attrezzature turistiche ubicate nella Regione, dovranno uniformarsi alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

2. Prima di procedere alla stampa del materiale pubblicitario gli operatori devono chiedere preventiva autorizzazione agli Enti turistici territoriali.

3. Il materiale pubblicitario, una volta autorizzato, deve recare, in calce allo stesso, gli estremi dell'autorizzazione.

4. Esempare del materiale pubblicitario regolarmente autorizzato dovrà essere trasmesso dal competente Ente turistico all'Assessorato regionale al Turismo.

5. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata ai sensi della presente legge.

6. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui al precedente comma 5.

7. La tabella ed il cartellino dei prezzi, recanti le indicazioni in italiano, inglese e francese, devono essere conformi a quelli predisposti dalla Regione.

8. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande dovranno tenere esposto, in un'apposita teca, collocata all'esterno dell'ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.

Art. 8.

Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi, anche dai dipendenti dell'amministrazione regionale in servizio presso l'assessorato regionale al Turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento di ufficiale di polizia amministrativa rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché dai funzionari degli Enti turistici territoriali incaricati espressamente dall'assessorato regionale al Turismo, almeno ogni sei mesi.

2. Per gli stabilimenti balneari, l'esercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.

2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1961, n. 689 e nella legge regionale 15 novembre 1977, n. 36.

3. Salva l'applicazione delle norme previste dal Codice penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire duemilioni oltre alla conferma delle tariffe dichiarate nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata.

4. Chiunque pratici prezzi superiori a quelli dichiarati e convalidati è passibile di una sanzione amministrativa di lire tremilioni oltre alla restituzione, agli aventi diritto, della differenza accertata tra i prezzi dichiarati e le somme percepite in più.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire unmilione e cinquecentomila. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.

6. Chiunque violi le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire tremilioni.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire seimilioni. In caso di recidiva, ferma restando la sanzione amministrativa, l'assessore regionale al Turismo, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto, può disporre il sequestro del materiale pubblicato.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tremilioni il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o qualsiasi altro modo, una denominazione o classificazione diversa da quella autorizzata.

9. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui all'art. 2 della presente legge che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa di lire cinquecentomila. In caso di persistenza al rifiuto l'assessore regionale al Turismo può invitare il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura a sospendere la licenza di esercizio fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all'obbligo.

Art. 10.

Abrogazione e sostituzione della precedente normativa

1. L'art. 24 «Denuncia e pubblicità dei prezzi» della legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dagli articoli 4, 5 e 7 della presente legge.

2. I punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 30 (Sanzioni) della legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e sostituiti dalla normativa di riferimento prevista dall'art. 9 della presente legge.

3. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dal comma 8 dell'art. 9 della presente legge.

Art. 11.

Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al regio decreto legislativo 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni ed alla legislazione regionale di riferimento.

2. I proventi delle sanzioni previsti dall'art. 9 della presente legge sono devoluti alla Regione Puglia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 5 settembre 1994

MARTELOTTA

94R0897

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 30.

Sospensione temporanea del rilascio dei nulla osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 111 del 9 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'approvazione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale previste dall'art. 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, e, comunque, non oltre il 30 novembre 1994 è sospeso il rilascio dei nulla osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la cui superficie risulti superiore a 2000 mq. ed a 5000 mq. per gli esercizi di vendita di merci incluse nelle tabelle non contingentate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 5 settembre 1994

MARTELOTTA

94R0898

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 31.

Modifica alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4, 14 novembre 1972, n. 14 e 7 gennaio 1987, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 111 del 9 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 è così modificato:

«1. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad operare una trattenuta pari a L. 200.000 sull'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14 è così modificato:

«L'Ufficio di Presidenza è delegato ad operare una trattenuta pari a un quindicesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali risulta componente».

Art. 3.

1. L'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4 è così modificato:

«1. Con decorrenza dall'1° gennaio 1993 la diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 30% di quella attualmente in godimento e in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato dagli alberghi di prima categoria in Bari, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Bari, per quindici giorni di presenza media al mese.

2. L'ammontare della componente variabile è sottoposto ad adeguamento biennale con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale».

Art. 4.

1. Alla spesa riveniente dall'approvazione della presente legge si fa fronte con l'aumento di L. 3.000.000.000 sul Cap. 001020 del bilancio di previsione 1994 «Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio...» mediante parziale utilizzo del maggiore importo dell'avanzo di amministrazione riveniente dal rendiconto dell'esercizio finanziario 1993 del Consiglio regionale, che registra sul Cap. 3084000 una maggiore entrata di L. 8.154.827.519.

2. Della residua maggiore entrata, pari a L. 5.154.827.519, sarà disposto l'utilizzo con legge di variazione di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 5 settembre 1994

MARTELLLOTTA

94R0899

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 32.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 111 del 9 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO PER
DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1994, approvato con legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato «B» della presente legge.

Art. 2.

Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 risulta modificato in L. 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in L. 35.577.339.350.034 in termini di cassa per l'entrata e in L. 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in L. 35.577.339.350.034 in termini di cassa per l'uscita.

Art. 3.

Differimento di termini in materia di personale

1. Il riassorbimento dell'assegno ad personam previsto dal secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 è determinato con le modalità di cui all'art. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, con esclusione delle indennità connesse all'esercizio di specifiche funzioni.

2. Il termine del «sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge», di cui al secondo e terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, è differito al 31 ottobre 1994.

Art. 4.

Piano di formazione professionale 1994-95
Norma transitoria

1. Al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali, il piano di formazione professionale 1994 viene approvato sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti dalle decisioni comunitarie di approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999. Le attività formative sono autorizzate dalla Giunta regionale con decorrenza 1° ottobre 1994 e si concludono entro il 31 maggio 1995. Ai fini della preparazione delle attività formative e dell'aggiornamento degli operatori, la decorrenza finanziaria e contabile dell'anno formativo 1994/95 è fissata al 1° luglio 1994.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 10, la decisione comunitaria di cui al precedente comma 1, limitatamente al corrente esercizio finanziario, costituisce verifica dell'accertamento dell'entrata. Il piano di formazione professionale 1994 viene redatto sulla base del programma operativo presentato dalla Regione Puglia al Fondo Sociale Europeo.

3. Per l'anno formativo 1994/95 le convenzioni che regolano il rapporto tra Regione ed Enti gestori sono adeguate alla presente norma, nonché all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, che si intendono prorogate anche per l'anno 1995.

Art. 5.

Articoli 25 e 29 legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Integrazioni

1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, dopo l'espressione «art. 7 del decreto legislativo 18 marzo 1994, n. 184», è aggiunta l'espressione «e successive modificazioni e integrazioni».

2. All'art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

4-bis. I ruoli nominativi della Regione saranno definiti entro e non oltre il 30 settembre 1994. Nel caso di inottemperanza al suddetto termine, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi».

Art. 6.

1. In deroga all'art. 26 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, è istituito, limitatamente all'anno 1994, il «Fondo per il finanziamento degli Enti turistici pubblici sub-regionali (n. 5 EE.PP.T. e 15 A.A.C.S.T.) destinato al funzionamento complessivo delle attività e delle spese di funzionamento degli Enti».

2. La spesa iscritta sul cap. 0311015 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 è finalizzata a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo».

Art. 7.

Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con propria deliberazione le procedure di cui al terzo comma dell'art. 41 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Apertura di credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato

1. Nell'ambito dei rapporti convenzionali tra la Regione e il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dei DD.P.R. 20 gennaio 1992, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata specifica apertura di credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato con le procedure e le modalità di cui all'art. 92 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Procedure applicative legge regionale 17 giugno 1994, n. 21

1. Le procedure di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 si applicano anche agli organismi che, pur avendo legittimamente avviato l'attività prevista dal progetto ammesso a contributo, successivamente:

- abbiano interrotto per qualsiasi motivo tale attività;
- siano stati destinatari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di atti di revoca, purché il conseguente procedimento non sia già concluso con provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 è subordinato alla rinuncia formale da parte dei soggetti interessati ad ogni azione legale nei confronti della Regione con assunzione a proprio carico delle spese di lite.

Art. 10.

Documento contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa.

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all'allegato «A» della presente legge.

Art. 11.

1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono prioritariamente riservate alla copertura delle spese per gli impegni assunti con provvedimenti contributivi formalmente esecutivi in favore dei Comuni che abbiano già attivato le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3.

Art. 12.

Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 - Personale

1. Il personale di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 è collocato nella dotazione organica regionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La legge in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale disciplina lo stato giuridico ed economico del personale di cui al precedente comma 1.

Art. 13.

Modifica decorrenza termini legge regionale 1^o febbraio 1977, n. 3

1. I termini di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1^o febbraio 1977, n. 3 sono ridefiniti rispettivamente in anni dieci e in anni due.

Art. 14.

Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni promosse dal comune di Lecce per la visita del Pontefice

1. La Regione Puglia, in occasione della visita del Pontefice alla città di Lecce, partecipa alla realizzazione del programma di interventi e iniziative promossi dall'Amministrazione comunale in considerazione del particolare rilievo dell'avvenimento.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a erogare all'Amministrazione comunale di Lecce un contributo straordinario di L. 1.500.000.000 quale quota di partecipazione alle spese.

3. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di Lecce di presentare una dettagliata relazione sulla destinazione e sui risultati economici e finanziari dell'assegnazione regionale.

Art. 15.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21

1. Il riferimento contenuto nel comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 alla spesa per servizi deve intendersi alla spesa per fornitura di servizi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 5 settembre 1994

MARTELOTTA

(Omissis).

940900

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1994, n. 40.

Norme sulla detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 100 del 17 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Definizione di animali esotici

1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed aracnidi facenti parte della fauna selvatica esotica, vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale. Per gli animali frutto di incroci deciderà caso per caso la commissione regionale.

Art. 2.

Vigilanza veterinaria

1. Gli animali di cui all'articolo 1, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La vigilanza deve assicurare che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:

- a) di carattere igienico-sanitario;
- b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività ed in spazi adeguati alla loro natura;
- c) di salvaguardia assoluta dell'incolumità delle persone.

3. La vigilanza viene esercitata anche dalle guardie giurate delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute.

Art. 3.

Autorizzazione preventiva alla detenzione

1. I cittadini che intendono detenere animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'esatta identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

3. L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale, il quale ha altresì l'obbligo di denunciare entro tre giorni al sindaco, tramite il servizio veterinario della USL territorialmente competente, la nascita di eventuali cuccioli.

4. I possessori di animali esotici sono inoltre tenuti a denunciare per iscritto al sindaco, tramite il servizio veterinario della USL territorialmente competente, entro tre giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, facendosi rilasciare ricevuta della denuncia presentata.

5. La disciplina della legge n. 150/1992 è applicabile anche nei confronti di coloro che detengono o commerciano animali esotici ed in particolare quelli appartenenti alle specie protette.

Art. 4.

Autorizzazione all'allevamento per il commercio

1. L'allevamento per il commercio di animali di cui all'articolo 1 è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione del sindaco del comune in cui s'intende svolgere l'attività.

2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

4. In caso di cessazione dell'attività di cui al comma 1, dovrà essere inoltrata, entro trenta giorni, circostanziata comunicazione al sindaco, il quale ne rilascerà ricevuta.

Art. 5.

Registrazione di carico e scarico

1. Gli allevatori e i commercianti degli animali di cui all'articolo 1 devono tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato annualmente dal comune in cui sono detenuti gli animali.

Art. 6.

Commissione regionale

1. È istituita presso l'assessorato alla sanità una commissione regionale, con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge alle diverse specie di animali esotici e di verificare l'uniforme attuazione degli adempimenti in tutto il territorio regionale.

2. Alla commissione spettano altresì i compiti indicati negli articoli 7, 8 e 12.

3. La commissione è così composta:

- a) il responsabile del servizio veterinario dell'assessorato alla sanità della Regione o un suo incaricato;
- b) un docente di zoologia o di etologia, scelto sulla base delle indicazioni nominali fornite dalle università marchigiane;
- c) un sanitario individuato tra i dipendenti del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di volta in volta interessata;
- d) un esperto scelto in una terna indicata congiuntamente dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali legalmente riconosciute presso il Ministero dell'ambiente;
- e) un rappresentante delle guardie ecologiche della provincia di volta in volta interessata;
- f) un rappresentante dell'ufficio legale della Regione Marche.

Art. 7.

Rilascio delle autorizzazioni preventive alla detenzione

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono rilasciate dal sindaco, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, previo nulla osta della commissione regionale di cui all'articolo 6.

2. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario accertare e documentare alla commissione regionale:

- a) la conoscenza, da parte del detentore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
- b) che i ricoveri e le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e che forniscano assolute garanzie idonee alla prevenzione dei rischi ed incidenti alle persone, sulla base dei parametri forniti dalla commissione regionale.

Art. 8.

Identificazione degli animali

1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all'articolo 1, la commissione regionale stabilisce, a seconda della specie, criteri e modalità per il riconoscimento, quali contrassegni indelebili, anelli inamovibili FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) od altro, e ne richiede l'applicazione.

Art. 9.

Vigilanza sui circhi equestri

1. I circhi equestri non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4.

2. Tuttavia per consentire la vigilanza di cui all'articolo 2, è fatto obbligo di far pervenire all'assessorato regionale alla sanità, servizio veterinario, ed al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale direttamente interessata, preventiva comunicazione scritta del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.

Art. 10.

Vigilanza sui giardini zoologici

1. I gestori dei giardini zoologici devono far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, all'assessorato regionale alla sanità, servizio veterinario, ed ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio, un dettagliato rapporto annuale concernente l'indicazione del numero e della specie degli animali detenuti, degli arrivi e delle partenze degli animali, specificandone la provenienza o la destinazione esatte, delle nascite e delle morti in cattività, degli standards di spazio relativi alle specie detenute e della qualità dell'assistenza veterinaria relativa ad ogni specie detenuta, comunicando il nome del sanitario che segue gli animali.

2. Per quanto non previsto nel presente articolo riguardo ai giardini zoologici si rimanda al regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) ed alle altre norme di legge in materia.

Art. 11.

Divieti

1. È fatto tassativo divieto ai privati di utilizzare od esporre animali esotici pericolosi a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

2. È altresì vietata l'utilizzazione di animali esotici da parte di fotografi per foto ricordo.

Art. 12.

Sequestro cautelativo. Revoca delle autorizzazioni

1. La detenzione e l'allevamento per il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e, previo parere conforme della commissione regionale di cui all'articolo 6, l'emissione, da parte del sindaco, di provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, in un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Art. 13.

Sanzioni

1. I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative per ciascun capo animale:

a) da L. 200.000 a L. 600.000 per la detenzione e il commercio di animali esotici in assenza dei requisiti indicati all'articolo 2;

b) da L. 200.000 a L. 600.000 per la detenzione e il commercio di animali esotici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;

c) da L. 400.000 a L. 800.000 per la detenzione di animali esotici a scopo di allevamento o commercio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4;

d) da L. 200.000 a L. 600.000 per omissioni od irregolarità nella registrazione di carico o scarico di cui all'articolo 5;

e) da L. 200.000 a L. 600.000 per la mancata identificazione degli animali di cui all'articolo 8;

f) da L. 400.000 a L. 800.000 per la omissione della segnalazione da parte dei circhi di cui all'articolo 9;

g) da L. 400.000 a L. 800.000 per la mancata osservanza di cui all'articolo 11.

2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate sono aumentate al massimo fino al triplo.

3. Le somme introitate dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono devolute integralmente ai comuni ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 14.

Richieste di autorizzazioni

1. Coloro che detengono od intendono detenere animali esotici di cui all'articolo 1 devono inoltrare la domanda su modulo, allegato 1; per la domanda di autorizzazione al commercio ed all'allevamento per il commercio di animali esotici dovrà essere utilizzato il modulo allegato 2; il registro di carico e scarico per il commercio di animali esotici dovrà essere conforme all'allegato 3.

2. La predetta modulistica sarà fornita dalla Regione a spese degli interessati.

3. Le spese per accertamenti, rilascio delle autorizzazioni, interventi, sopralluoghi e quant'altro necessario, sono a carico degli interessati, secondo le tariffe fissate dalla commissione regionale sulla base delle indicazioni nazionali e regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 10 ottobre 1994

RECCHI

(Omissis).

94R0954

REGOLAMENTO REGIONALE 10 ottobre 1994, n. 39.

Norme per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità in attuazione dell'art. 28 dell'allegato alla legge regionale n. 29/1990.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 100 del 17 ottobre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 28 e 28-bis dell'accordo allegato alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 29;

Su conforme deliberazione del Consiglio regionale n. 210 del 13 settembre 1994, esaminata senza rilievi dalla Commissione statale di controllo;

Visto l'art. 51 dello Statuto regionale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento è disposto in conformità della normativa di cui agli articoli 28 e 28-bis dell'allegato alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 29, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e in aderenza ai principi della «Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori», recepiti con D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per assicurare le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati per le pari opportunità istituiti nell'ambito dell'ente Regione Marche ai sensi della normativa vigente, nonché per stabilire modalità di funzionamento in sede di contrattazione decentrata.

Art. 2.

Attività

1. Ai comitati competono:

a) progettare e proporre piani di azioni positive a favore delle lavoratrici e misure atte a consentire l'effettiva parità;

b) proporre in particolare elaborati in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: accesso a progressione di carriera, attribuzioni di incarichi e responsabilità, assegnazioni alle strutture operative, mobilità, mansioni, formazione ed aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, quando si ravvisa che vi sia incidenza sulla condizione delle lavoratrici;

c) realizzare indagini conoscitive, ricerche ed analisi e progetti da applicare per l'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità e per lo sviluppo e perfezionamento della normativa dell'ente;

d) esprimere parere preventivo obbligatorio sugli atti di interesse generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di organizzazione e ristrutturazione dell'ente in quanto aventi riflessi sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici;

e) segnalare fatti riguardanti azioni di discriminazioni dirette ed indirette e di segregazione professionale;

f) intervenire con proprio rappresentante alle riunioni del comitato di coordinamento, di quello tecnico scientifico e di quello tecnico consultivo per la legislazione di cui alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 quando trattino di argomenti di competenza per le pari opportunità;

g) promuovere e favorire l'attuazione delle risoluzioni e direttive CEE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;

h) valutare gli effetti delle decisioni assunte dall'amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;

i) promuovere e favorire programmi di prevenzione e di miglioramento e vigilare in ordine all'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, nonché dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;

l) relazionare rispettivamente alla giunta regionale e al consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno sulla attività svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e sulla valutazione di cui alla precedente lettera h). La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche;

m) trasmettere annualmente, come disposto con circolare n. 12 del 24 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri al dipartimento della funzione pubblica - ufficio per la condizione femminile - la relazione sull'attività svolta;

n) pubblicizzare periodicamente tra i dipendenti dell'ente il lavoro svolto ed i risultati emersi;

o) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita ai comitati da leggi, da direttive comunitarie e da normative derivanti da accordi sindacali;

p) formulare proposte e promuovere iniziative per il miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle malattie organiche e psicosomatiche collegate alla «Sick building syndrome» (S.B.S.) ed al problema delle esposizioni a campi elettrici e magnetici legate all'uso dei videotermini.

Art. 3.

Composizione del comitato e modalità di funzionamento

1. I comitati sono costituiti secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 29. Per garantire la continuità del suo funzionamento vengono nominati membri supplenti.

2. Per una sensibile ed attenta individuazione delle problematiche presenti nell'ambito dell'ente, i comitati e l'amministrazione stabiliscono una continua ed efficace collaborazione per quanto riguarda il flusso costante di informazioni e documentazioni attinenti ai dati statistici del personale e delle condizioni di lavoro, ai piani e alle proposte assunte dall'amministrazione.

3. Nello svolgimento dell'attività i comitati operano con le strutture dell'ente e se ne avvalgono utilizzando le competenze e gli strumenti tecnici in esso presenti. Possono o costituire gruppi e commissioni di lavoro ed avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni. Inseriscono come esperti interni le consigliere di parità.

4. Effettuano indagini, studi, ricerche e incontri con altri enti e comitati costituiti con le stesse finalità e con enti ed istituzioni a carattere scientifico.

Art. 4.

Risorse

1. I comitati hanno una sede interna all'ente, rispettivamente presso il consiglio e la giunta regionale. A tal fine vengono messi a loro disposizione appositi locali idoneamente attrezzati.

2. L'amministrazione regionale è tenuta a fornire ai comitati tutte le risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri obiettivi. Per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 28 e 28-bis della legge regionale n. 29/1990 e del presente regolamento, la giunta regionale destina una cifra non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al capitolo 1210110 del bilancio 1994 e al capitolo corrispondente dei bilanci successivi.

3. Gli atti di impegno e liquidazione delle spese relative all'attività del comitato, approvate dalla giunta regionale, sono di competenza del dirigente del servizio personale.

4. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un impiegato dell'ente, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Marche.

Ancona, 10 ottobre 1994

RECCHI

94R0955

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 357.000	- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 195.500	- semestrale	L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 65.500	- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 46.000	- semestrale	L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 200.000	- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 109.000	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

